

Comune di Urzulei – Organo di Revisione

Verbale n. 9 del 3 Luglio 2018

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO “Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000. Terza applicazione avanzo accantonato per arretrati contrattuali.”

Il sottoscritto Dott. Giorgio Iocca Revisore Unico del Comune di Urzulei (Og) nominato con delibera dell'organo consiliare n. 1 del 24/01/2018, su richiesta formale del Responsabile del Servizio finanziario,

Vista la Proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto la “**Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000. Terza applicazione avanzo accantonato per arretrati contrattuali.**”

Visto:

- **l'art. 175** citato testo unico degli enti locali, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. g), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale ai commi 4 e 5 prevede: “4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

- il citato **art. 175, comma 9 BIS**, a mente del quale “Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione;

- **l'art.42 e l'art. 175, comma 4 del TUEL**, nei quali il Consiglio è chiamato a ratificare entro 60 giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti assunti e che, in caso di mancata ratifica, totale o parziale, il Consiglio, entro i 30 giorni successivi e comunque sempre entro il 31 dicembre deve assumere i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificate;

- **Viste** le variazioni di cui agli allegati alla deliberazione di Giunta n. 46 del 18/06//2018;
- **Constatato**, a seguito delle predette variazioni il permanere degli equilibri di Bilancio 2018/2020 ed il contestuale rispetto dei vincoli di finanza Pubblica;
- **Visti i** pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49, 1° comma, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dell'ente D.ssa Dina Macis;

Tutto ciò premesso, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la “Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000. Terza applicazione avanzo accantonato per arretrati contrattuali.”.

Urzulei 03 luglio 2018

Dott. Giorgio Iocca

Revisore Unico del Comune di Urzulei

